

**CITTÀ DI CHIERI**



Città Metropolitana di Torino

**Area Servizi Finanziari**  
Servizio Tributi

ALLEGATO A

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA**  
**DELLE LITI TRIBUTARIE PENDENTI**

Approvato con deliberazione C.C. n. 33 del 30/3/2023

## Indice

<i>Articolo 1</i> .....	3
<i>Oggetto del regolamento</i> .....	3
<i>Articolo 2</i> .....	3
<i>Misura della agevolazione</i> .....	3
<i>Articolo 3</i> .....	4
<i>Soggetti, termine e modalità di presentazione della domanda di definizione agevolata</i> .....	4
<i>Articolo 4</i> .....	4
<i>Modalità e termini di pagamento</i> .....	4
<i>Articolo 5</i> .....	5
<i>Perfezionamento ed effetti della definizione agevolata</i> .....	5
<i>Articolo 6</i> .....	5
<i>Sospensione ed estinzione delle controversie tributarie definibili</i> .....	5
<i>Articolo 7</i> .....	6
<i>Sospensione e termini di impugnazione</i> .....	6
<i>Articolo 8</i> .....	6
<i>Diniego della definizione agevolata</i> .....	6
<i>Articolo 9</i> .....	6
<i>Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità</i> .....	6

## **Articolo 1** **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, afferenti i tributi comunali, in ogni stato e grado di giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione ed anche a seguito di rinvio, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 186 a 205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
2. Per controversie tributarie pendenti di cui al precedente comma 1 si intendono quelle, in cui è parte il Comune, introdotte con ricorsi notificati entro il 1° gennaio 2023, anche se oggetto di reclamo o mediazione ex articolo 17bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per i quali alla data della presentazione della domanda di definizione agevolata, di cui al successivo articolo 3 del presente regolamento, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
3. Non rientrano nella definizione agevolata le controversie tributarie che riguardano i rimborsi.
4. La definizione agevolata si applica, altresì, per le controversie tributarie in cui è parte la società I.C.A. SRL, concessionaria iscritta all'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, affidataria in parte dell'attività di accertamento e di riscossione dei seguenti tributi:
  - a) Imposta Municipale Propria (IMU);
  - b) Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);
  - c) Tassa sui Rifiuti (TARI)

## **Articolo 2** **Misura della agevolazione**

1. Le controversie tributarie di cui al precedente articolo 1 del presente regolamento possono essere definite con il pagamento di un importo pari al valore della controversia come stabilito dal comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 <sup>1</sup>.
2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, qualora alla data del 1° gennaio 2023 la controversia si trovava in uno dei seguenti stati, la definizione può avvenire con il pagamento dell'importo indicato in corrispondenza di ciascuno di esso:
  - a) ricorso pendente iscritto nel primo grado: pagamento del 90 per cento del valore della controversia;
  - b) soccombenza del Comune o della società I.C.A. nella pronuncia giurisdizionale non cautelare di primo grado depositata: pagamento del 40 per cento del valore della controversia;

<sup>1</sup> Art. 12 comma 2. *Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore e' costituito dalla somma di queste.*

- c) soccombenza del Comune o della società I.C.A. nella pronuncia giurisdizionale non cautelare di secondo grado depositata: pagamento del 15 per cento del valore della controversia;
  - d) controversia pendente innanzi alla Corte di Cassazione per la quale il Comune o la società I.C.A. risultino soccombenti in tutti i precedenti gradi di giudizio: pagamento del 5 per cento del valore della controversia;
3. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e il Comune o la società I.C.A., l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 2, per la parte di atto annullata.

### **Articolo 3**

#### **Soggetti, termine e modalità di presentazione della domanda di definizione agevolata**

1. La domanda di definizione agevolata è predisposta dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio ovvero da chi ne ha la legittimazione, ed è presentata al soggetto che ha emesso l'avviso di accertamento oggetto di contestazione.
2. La domanda di definizione agevolata è inviata, a pena di decadenza, entro il 30 giugno 2023, a mezzo pec, oppure con raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Nella predetta domanda deve essere indicato il numero di rate nel quale si intende effettuare il pagamento in attuazione delle disposizioni di cui al successivo articolo 4 del presente regolamento, e sempre con riferimento all'importo di ogni singolo avviso di accertamento.
4. Per tutte le controversie che si intende definire è possibile presentare una unica domanda con specifica indicazione di ciascuna controversia .

### **Articolo 4**

#### **Modalità e termini di pagamento**

1. Il pagamento dell'importo complessivo per effetto della definizione agevolata è effettuato avendo comunque cura di chiudere separatamente i singoli avvisi di accertamento impugnati, ove siano più di uno, e dovrà essere corrisposto:
  - a) per importi fino ad € 1.000,00 pagamento in una unica soluzione entro il 30 giugno 2023;
  - b) per importi superiori ad € 1.000,00 pagamento in un numero massimo di 4 rate mensili scadenti alla fine dei mesi di Giugno, Luglio, Settembre e Ottobre 2023.
2. In ipotesi di pagamento a rate sono applicati gli interessi, con maturazione giorno per giorno, in ragione del saggio legale, calcolati dal 1° luglio 2023 alla data del versamento.
3. Ai fini della dilazione di cui al comma 1, si considerano gli importi di ciascuna controversia autonoma come definita al secondo periodo del comma 5 del precedente articolo 3 del presente regolamento.

4. Per ciascuna controversia autonoma, come definita al secondo periodo del comma 5 del precedente articolo 3 del presente regolamento, è dovuto un separato versamento.
5. Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio con esclusione dell'aggio e delle spese di riscossione.
6. Agli importi dovuti si aggiungono le eventuali spese di lite riscosse dal contribuente sulla base delle pronunce giurisdizionali non definitive che hanno deciso la controversia oggetto della definizione agevolata.
7. Il pagamento deve essere effettuato in autoliquidazione ed è esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In ipotesi di errata autodeterminazione degli importi dovuti, l'Ufficio invita il contribuente a regolarizzare la propria domanda ed il conseguente versamento, assegnando un termine non inferiore a giorni trenta; in difetto si applica la disposizione contenuta nel successivo articolo 8 del presente regolamento.
8. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, a qualsiasi titolo, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

#### **Articolo 5**

##### **Perfezionamento ed effetti della definizione agevolata**

1. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti ovvero della prima rata. In caso di mancato, parziale o intempestivo pagamento delle rate successive alla prima, si procede alla riscossione coattiva degli importi dovuti come risultanti dalla definizione agevolata.
2. Gli effetti della definizione agevolata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima della data di adozione della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del presente regolamento.

#### **Articolo 6**

##### **Sospensione ed estinzione delle controversie tributarie definibili**

1. Le controversie tributarie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice competente, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente regolamento. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023.
2. Se entro il 10 luglio 2023 il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione agevolata e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.
3. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

## **Articolo 7**

### **Sospensione e termini di impugnazione**

1. Per le controversie tributarie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisprudenziali e di riassunzione, nonché per la proposizione del contro-ricorso in Cassazione che scadono tra la data di adozione della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del presente regolamento e il 31 luglio 2023.
2. Non sono sospesi, invece, i termini per la costituzione in giudizio.

## **Articolo 8**

### **Diniego della definizione agevolata**

1. L'eventuale diniego della definizione deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla sua notifica dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la domanda di definizione agevolata rigettata è stata proposta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione agevolata entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.
2. Per i processi dichiarati estinti ai sensi del precedente articolo 6, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del predetto articolo 6 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 1.

## **Articolo 9**

### **Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità**

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione ed è pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il presente regolamento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15ter, 15quater e 15quinqies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione di cui al comma 1 ed è trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici.
3. Il responsabile delle entrate oggetto del presente regolamento adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.